

un afflusso esuberante di dati rispetto alle finalità perseguite. A tal fine, il comune è stato invitato a individuare puntualmente, nell'ambito delle predette banche dati, i dati personali necessari e strettamente pertinenti al raggiungimento dello scopo istituzionale perseguito (*Nota* 29 novembre 2007).

Sotto un diverso profilo, un comune ha interpellato l'Autorità in ordine alla richiesta avanzata da una provincia di ricevere taluni dati personali dei contribuenti iscritti nella banca dati i.c.i., per completare il *database* per lo svolgimento di funzioni istituzionali in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici. Si è considerato che la normativa di settore stabilisce che, al fine di istituire il relativo catasto o completare quello già esistente, i comuni trasmettono alla provincia e alla regione, anche in via informatica, i dati ottenuti dalle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti in questione (art. 17 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551); pertanto, è stato fatto presente che il comune e la provincia, senza alcuna comunicazione al Garante, devono applicare in modo corretto la predetta disposizione regolamentare che ammette la comunicazione di determinate informazioni a un altro soggetto pubblico (*Nota* 21 dicembre 2007).

### 3.9. L'attività giudiziaria

Nel 2007 sono pervenute al Garante numerose segnalazioni relative al regime di pubblicità nell'ambito dei procedimenti di espropriazione forzata.

Le questioni attenevano all'applicazione della riforma del processo esecutivo (decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 maggio 2005, n. 80) entrata in vigore il 1 marzo 2006, la quale, nel riformulare l'art. 490, comma 2, c.p.c., prevede la pubblicazione in appositi siti Internet di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata, nonché della relazione di stima dei beni da espropriare. Nei casi segnalati erano stati diffusi nominativi di debitori sottoposti alle procedure esecutive, nonché di eventuali terzi (*ad es.*, dei proprietari di porzioni immobiliari confinanti con l'immobile dell'esecutato).

Con il *provvedimento* del 7 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1490838] il Garante, ricordate le modifiche al codice di procedura civile apportate dal Codice, ha rilevato che la prevista consultabilità *on-line* di atti del procedimento esecutivo senza l'omissione delle generalità del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita, anche in relazione ad altre forme di pubblicità meno invasive, in altra parte della stessa disposizione (art. 490, comma 3, c.p.c.). Occorre inoltre che nelle copie pubblicate di tali atti non siano riportati i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva ove ciò non sia previsto da una specifica norma di legge, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo. Ciò, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati posto dall'art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice, applicabile anche in relazione ai trattamenti effettuati per ragioni di giustizia (art. 47 del Codice).

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice, il Garante ha quindi indicato, agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita di non riportare nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima, oltre che nell'avviso di vendita, le generalità del debitore ed ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso.

**Pubblicità dei dati  
nei procedimenti  
di espropriazione  
forzata**

**Dati contenuti  
in apparecchiature  
informatiche  
sottoposte  
a sequestro penale**

L'Autorità ha disposto la pubblicazione del *provvedimento* nella *Gazzetta Ufficiale* e l'invio di copia del medesimo al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, anche per favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.

L'Ordine dei giornalisti Trentino-Alto Adige e il sindacato dei giornalisti del Trentino-Alto Adige hanno segnalato che nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento nelle redazioni dei quotidiani "*L'Adige*" e "*Il Trentino*" era stato acquisito, oltre a materiale in possesso di alcuni giornalisti oggetto di indagine, il contenuto della posta elettronica di tutti gli altri giornalisti in servizio presso i due quotidiani, mediante copia dei dati contenuti nel *server* delle redazioni. I segnalanti hanno lamentato la possibile violazione del segreto professionale dei giornalisti e del diritto alla riservatezza e segretezza della loro corrispondenza.

A seguito della richiesta volta ad acquisire ogni utile elemento di valutazione della vicenda, con particolare riferimento al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice), la Procura della Repubblica di Trento ha comunicato che l'acquisizione di copia dei dati dei giornalisti era resa necessaria per non bloccare l'attività dei due quotidiani, in quanto il *server mail* delle redazioni, per il formato dei dati utilizzati, non permetteva una rapida differenziazione dei messaggi dei singoli utenti. Tale operazione era stata eseguita sulla copia mediante la consulenza tecnica successivamente disposta, nella quale era stato preso in esame solo il contenuto dei messaggi di posta dei giornalisti indagati e, fra questi, solo di quelli ritenuti utili per le indagini, selezionati mediante un'apposita procedura di ricerca.

L'Autorità ha preso atto di tali precisazioni, delle quali ha informato i segnalanti (*Nota* 4 marzo 2008).

**Mezzi di prova**

È stato chiesto al Garante di verificare eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali in tema di ammissione di mezzi di prova nell'ambito dei procedimenti giudiziari, con particolare riferimento all'assunzione di prove testimoniali e alla produzione di documenti ad opera delle parti.

Al riguardo è stato ribadito che il Garante non ha diretta competenza in ordine alla valutazione processuale dell'ammissibilità e rilevanza delle prove in giudizio e alla determinazione all'interno del procedimento giudiziario delle modalità più opportune per procedere alla loro assunzione; anche nell'ipotesi di un trattamento di dati personali ad opera delle parti non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, ciò compete al giudice, secondo le pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (art. 160, comma 6, del Codice).

## 4 La sanità

### 4.1. *Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute*

#### 4.1.1. *I trattamenti per fini amministrativi*

Anche nel corso del 2007 il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è stato oggetto di numerosi interventi dell'Autorità. In particolare il Garante ha esaminato i trattamenti di dati sanitari effettuati da strutture sanitarie pubbliche per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e ha fornito indicazioni in merito a taluni trattamenti già identificati nello schema-tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle regioni/province autonome, su cui il Garante ha espresso parere favorevole (*Prov. 13 aprile 2006 [doc. web n. 1272225]*).

In particolare, muovendo da una segnalazione con la quale si lamentava che, nell'ambito di un'anamnesi personale effettuata nel corso di un ricovero, sarebbero stati rivolti al paziente anche quesiti volti a conoscere la religione professata e l'eventuale pratica della stessa, è stato chiarito che, in conformità al citato schema-tipo, le aziende sanitarie, nell'ambito dell'attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa alla assistenza in regime di ricovero ospedaliero e domiciliare, possono trattare dati idonei a rivelare le convinzioni religiose al fine di garantire il servizio di assistenza religiosa previsto da norme specifiche soltanto sulla base di una apposita richiesta proveniente dai soggetti interessati. In ogni caso, la raccolta di tali dati può essere effettuata solo previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alla finalità perseguita nel singolo caso (*Nota 17 gennaio 2008*).

Con riferimento ai flussi di dati tra amministrazioni pubbliche, una regione ha inoltrato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 39 del Codice, la richiesta avanzata da ordini provinciali dei medici i quali, per finalità connesse all'esercizio della potestà disciplinare, hanno chiesto alle aziende sanitarie dati personali relativi ad accertamenti svolti sulla base di esposti presentati da cittadini alle aziende sanitarie in ordine ad un presunto disservizio del Ssn.

Al riguardo, è stata ritenuta lecita, in virtù dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, esclusivamente la comunicazione delle informazioni personali inerenti lo specifico esposto presentato, individuate selettivamente, al fine di non determinare presso le amministrazioni richiedenti un afflusso esuberante di dati personali rispetto alle finalità dalle stesse perseguite.

L'amministrazione regionale è stata pertanto invitata a fornire indicazioni alle aziende sanitarie in ordine alla necessità di uniformare il trattamento di dati personali in questione ai ricordati principi di pertinenza e non eccedenza (*Nota 24 ottobre 2007*).

In relazione a una comunicazione pervenuta ai sensi dell'art. 39 del Codice, l'Ufficio ha ritenuto ammissibile la trasmissione, all'azienda sanitaria che ne aveva fatto richiesta, dei dati relativi alle imprese che avevano ospitato disabili con borse di

studio assegnate dalla provincia nell'ambito di un progetto di formazione professionale. Ciò, allo scopo di consentire all'azienda di espletare le proprie funzioni istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 7-*bis* ss. d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502). La liceità di tale comunicazione è stata condizionata alla trasmissione delle sole informazioni pertinenti al raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite dall'azienda sanitaria ricevente (artt. 11 e 19, comma 2, del Codice), vale a dire ai soli dati identificativi delle imprese e con l'esclusione di informazioni anagrafiche riferite ai soggetti beneficiari. Quest'ultima categoria di dati esula dall'ambito di applicazione della speciale disciplina prevista dall'art. 39 del Codice, applicabile esclusivamente alle comunicazioni tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili, non previste da alcuna disposizione legislativa o regolamentare (*Nota* 10 aprile 2007).

L'Autorità si è poi occupata del trattamento dei dati sanitari di pazienti per l'accesso dei medici nelle zone a traffico limitato (ztl). Con un *provvedimento* generale adottato il 14 giugno 2007, il Garante ha individuato un quadro di garanzie per i pazienti visitati nelle zone a traffico limitato nel rispetto delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliari nelle zone ztl [doc. *web* n. 1424100].

Nel corso dell'istruttoria, avviata a seguito di segnalazioni pervenute all'Autorità, è emersa una doppia esigenza: consentire alla categoria dei medici l'esercizio della propria attività di urgenza senza subire sanzioni e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della propria riservatezza. In particolare, era stato chiesto di valutare se le procedure adottate da alcuni comuni per verificare il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle ztl (acquisizione, per ogni accesso del medico, dei dati anagrafici del paziente, del luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata) fossero compatibili con le norme sulla protezione dei dati personali, e se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere un'analogha documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presentati dai medici contro le multe.

Nel definire le segnalazioni pervenute, il Garante ha ravvisato come non indispensabili i dati richiesti dai comuni ai medici, ritenendo che l'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl possa essere perseguito attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato l'intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, la data e la fascia oraria di accesso e di uscita dall'area, il numero di iscrizione all'ordine professionale.

L'Autorità ha pertanto prescritto ai comuni, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione veicolare, di non richiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio all'interno di aree ztl, e ai medici di non presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. Il Garante ha inoltre stabilito che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute, poiché in tali circostanze è prevalente il diritto alla riservatezza dei pazienti.

Sotto altro profilo, l'Autorità è stata chiamata a valutare la liceità dell'affissione del referto medico legale sul vetro esterno del portone d'ingresso dello stabile del dipendente risultato assente alla visita di controllo.

In particolare, è stato evidenziato che la dicitura "ammalato dal ...", contenuta nel referto medico legale, costituisce un dato idoneo a rivelare lo stato di salute del soggetto cui tali dati si riferiscono, per il quale il Codice prevede una specifica tutela

tra cui il divieto di diffusione (artt. 22, comma 8 e 68, comma 3, del Codice).

Pertanto, non è risultata conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali la condotta posta in essere da un'azienda sanitaria titolare del trattamento esaminato, che è stata invitata, per il futuro, ad utilizzare modalità di consegna del predetto referto idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità del dipendente destinatario della visita di controllo, qualora lo stesso risulti assente (*Nota* 25 marzo 2008).

L'Ufficio ha avuto occasione di pronunciarsi sul tema della conoscibilità da parte dell'adottato di informazioni relative alle proprie origini biologiche in un caso in cui un ospedale riteneva di non poter accogliere l'istanza di accesso di una persona adottata al registro dei ricoveri relativo al periodo della sua nascita, senza fargli conoscere dati sanitari riferiti anche a persone estranee alla vicenda. Ciò, sebbene l'interessato avesse ottenuto da un tribunale per i minorenni, prima dell'entrata in vigore del Codice, l'autorizzazione a conoscere i dati relativi all'identità personale della madre naturale e le altre informazioni sanitarie indispensabili per la cura della sua malattia (*Nota* 26 aprile 2007).

Al riguardo l'Ufficio, nel precisare che il tema continua a trovare una specifica disciplina nelle disposizioni vigenti in materia di stato civile, adozione e affidamento (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; *u.* anche artt. 400 *ss.* c.c.; legge 4 maggio 1983, n. 184; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), ha sollecitato l'ospedale ad adottare ogni soluzione idonea a contemperare la legittima richiesta dell'interessato, volta a conoscere informazioni sanitarie indispensabili per la cura della sua malattia, anche in relazione alla decisione a suo tempo adottata dall'autorità giudiziaria, e la tutela dei diritti di terzi.

Nel caso di specie è stato peraltro osservato che, in base all'ordinamento dello stato civile vigente all'epoca della nascita dell'interessato, la dichiarazione di nascita era resa solo previa esibizione di un apposito certificato sanitario di assistenza contenente alcune indicazioni utilizzabili ai fini dell'individuazione della madre naturale del richiedente quali, il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto (artt. 18, comma 2, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 e 70, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 del testo allora vigente).

In tale quadro l'ospedale, al fine di dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria, avrebbe quindi potuto opportunamente curare direttamente -anche presso l'ufficiale dello stato civile- lo svolgimento di opportune indagini miranti a individuare la madre naturale del richiedente e la relativa documentazione sanitaria, consentendo all'interessato di conoscere i soli dati attinenti allo stato di salute della madre essenziali per la cura della sua malattia.

#### 4.1.2. *Il trattamento di dati personali in occasione dell'accertamento dell'infezione da Hiv*

Nel corso dell'anno l'Autorità è stata nuovamente interpellata in ordine al trattamento di dati personali di una paziente da parte di un ambulatorio di malattie infettive in occasione dell'accertamento dell'infezione da Hiv.

Al riguardo, si è ribadito un principio più volte affermato ovvero che la legge 5 giugno 1990, n. 135 in tema di Aids e Hiv prevede espressamente l'obbligo di comunicare i risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l'infezione da Hiv alla sola persona cui tali dati si riferiscono e che il Codice non contiene deroghe alle disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

È stato, pertanto, ritenuto che questa normativa rappresenti un limite speciale da tenere presente e faccia parte dei divieti e limiti più restrittivi in materia di protezione di taluni dati personali richiamati anche nell'*autorizzazione generale* al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, rilasciata dal

**Accesso dell'adottato  
alle proprie origini  
biologiche**

Garante (*autorizzazione* n. 2/2005 [doc. *web*. n. 1203946]). Per la comunicazione ai familiari dello stato di sieropositività del paziente non si può quindi prescindere dal suo consenso e l'Autorità non dispone del potere di autorizzare, in deroga alla citata disciplina speciale, la comunicazione non consensuale della notizia della sieropositività del paziente vivente.

In tale quadro, è stata ritenuta tuttavia legittima la valutazione di opportunità effettuabile dal medico in merito alla sensibilizzazione della persona sieropositiva e all'eventuale persuasione a comunicare al *partner* la propria sieropositività oppure a manifestare il proprio consenso alla rivelazione da parte dello stesso medico. (*Nota* 16 maggio 2007).

Le tematiche connesse al trattamento di dati personali relativi allo stato di sieropositività o all'infezione da Hiv, nonché ad altre patologie invalidanti, sono state oggetto di un *provvedimento* collegiale con il quale l'Autorità ha prescritto alle aziende sanitarie locali alcune misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, alcuni invalidi civili avevano segnalato al Garante che sia nelle istanze per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della invalidità per finalità amministrative veniva indicata la diagnosi ed avevano, quindi, richiesto che fossero omessi da alcune certificazioni i riferimenti personali alle patologie invalidanti, specie quelli relativi allo stato di sieropositività o l'infezione da Hiv.

Muovendo da tali segnalazioni, l'Autorità ha avviato una complessa istruttoria all'esito della quale ha adottato un *provvedimento* nel quale ha ricostruito il quadro di riferimento normativo in tema di riconoscimento dell'invalidità civile; ha quindi precisato che la normativa di settore prevede espressamente che i verbali redatti dalle apposite commissioni mediche menzionino con chiarezza e precisione la diagnosi, indispensabile anche ai fini dell'eventuale revisione dell'invalidità o di ricorso alla decisione della commissione medica. Non è stato invece ritenuto giustificato indicare gli stessi dati nelle certificazioni per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o per l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie a favore dei mutilati e degli invalidi civili. Ciò, non solo in quanto, in conformità alla normativa di settore e in applicazione dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità, l'indicazione di tali dati non risulta necessaria, ma anche in quanto specifiche disposizioni normative prevedono tutele rafforzate per particolari patologie (*cf.* l. 5 giugno 1990, n. 135). Sono infatti risultati quali requisiti per l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie l'appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e l'aver subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa, mentre per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio è prevista solo una accertata diminuzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento.

Pertanto, il Garante ha prescritto alle aziende sanitarie locali di non indicare la diagnosi sui certificati che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione da tasse scolastiche o universitarie e di adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, e di impartire precise istruzioni al personale sanitario per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza delle persone (*Prov.* 21 marzo 2007 [doc. *web* n. 1395821]).

#### 4.1.3. *Le strutture sanitarie e la tutela della dignità delle persone*

Anche nel corso del 2007 l'Autorità ha ribadito agli organismi sanitari pubblici e privati la necessaria adozione di idonei accorgimenti per garantire, nell'organizza-

zione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, in attuazione delle misure prescritte dal Codice e in conformità allo specifico *provvedimento* generale adottato dal Garante nel 2005 (*Prov. 9 novembre 2005 [doc. web n. 1191411]*).

In particolare, è stato ricordato ad alcune strutture sanitarie che esse, nell'erogare prestazioni sanitarie o nell'espletare adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa, sono tenute ad adottare soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati diverso dalla loro individuazione nominativa (*ad es.* attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione), nonché a predisporre apposite distanze di cortesia, in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (*ad es.* operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute); ciò, nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato, sensibilizzando in questa prospettiva gli utenti con idonei inviti, segnali o cartelli (*Nota 8 maggio 2007*).

Sotto altro profilo, sulla base di segnalazioni in cui si lamentava la mancanza di riservatezza nell'effettuare ecografie e particolari visite mediche, l'Ufficio ha richiamato l'attenzione di un centro diagnostico sulla necessità che la prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'interessato e sul particolare riguardo che, in tal senso, deve essere prestato nei confronti di pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi (*Note 12 giugno 2007 e 9 ottobre 2007*).

La segnalazione di un paziente ha fornito l'occasione per riaffermare che il Codice incentiva le strutture sanitarie a prevedere, in conformità agli ordinamenti interni, le modalità per fornire ai terzi legittimati informazioni circa la dislocazione dei degenti nei reparti, ove si debba ad esempio rispondere a richieste di familiari e parenti, conoscenti e personale del volontariato. In tale circostanza, è stato altresì ribadito che l'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (*ad es.* all'atto del ricovero) di dare indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Informazioni sullo stato di salute possono essere fornite a soggetti diversi dall'interessato quando sia stato manifestato un consenso specifico e distinto al riguardo, consenso che, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, può essere anche espresso da un altro soggetto legittimato.

È stato inoltre fatto presente che, fermi restando in quanto applicabili gli obblighi in materia di segreto d'ufficio, al pari del personale medico e infermieristico già tenuto al segreto professionale, gli altri soggetti non tenuti per legge al segreto professionale (*ad es.*, personale tecnico e ausiliario) devono essere sottoposti a regole di condotta analoghe e l'organismo sanitario, anche avvalendosi di iniziative di formazione del personale designato, deve adottare le necessarie misure organizzative, con riferimento, tra l'altro, ai rischi di accesso non autorizzato ai dati sanitari (*Nota 26 luglio 2007*).

L'Ufficio è anche intervenuto per richiamare le garanzie previste dalla legge a tutela della dignità e della riservatezza delle persone in occasione dei colloqui con i parenti dei pazienti, facendo presente che è doveroso adottare idonee cautele in tali circostanze, specie quando si conferisce con il personale sanitario, per evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi (*Nota 12 febbraio 2008*).

Si segnala infine che un ospedale, a seguito dell'intervento dell'Ufficio, ha modificato le procedure relative alla consegna dei referti relativi al *test* per l'Hiv sostituendo il registro nominativo da far sottoscrivere agli interessati all'atto del ritiro del referto con una scheda individuale da utilizzare per ciascun paziente (*Nota 19 marzo 2008*).

**Consegna di referti  
per il test Hiv**

## 5 I dati genetici

Si è riferito nella *Relazione* 2006 (p. 64) dell'*autorizzazione generale* al trattamento di dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 (in *G.U.* 19 marzo 2007, n. 65 [doc. *web* n. 1389918]).

La particolare delicatezza della materia, oggetto anche dei lavori della 29<sup>o</sup> Conferenza internazionale delle autorità garanti svoltasi a Montreal dal 25 al 28 settembre 2008 (*v. par.* 21.4.) e la rilevanza delle sue implicazioni richiedono, però, un'aggiornata sintesi del quadro normativo e un'attenta valutazione della casistica.

In tal senso si è già dato conto (*v. par.* 1) della segnalazione rivolta al Parlamento e al Governo relativa ad iniziative legislative per la creazione di banche dati del Dna a fini di giustizia [doc. *web* n. 1456163], nonché del parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativo all'istituzione di una banca dati nazionale del Dna [doc. *web* n. 1448799].

Da questi atti emerge la costante attenzione dell'Autorità volta a contemperare l'esigenza di potenziare le tecniche di indagine ai fini di giustizia e di cooperazione sul piano internazionale con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

In particolare, anche in relazione a quanto previsto dal Trattato di Prüm, un accordo internazionale sulla cooperazione di polizia firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, diventato ora parte del quadro legislativo dell'Unione europea, il Garante ha individuato alcuni profili tematici che una normativa adeguata dovrebbe prendere in esame: tra gli altri, l'individuazione delle finalità da perseguire e il rispetto delle competenze istituzionali; l'individuazione dei presupposti per la registrazione delle informazioni sul Dna, nonché le modalità e i tempi di conservazione di profili e campioni biologici; la rigorosa regolamentazione degli accessi degli operatori alla banca dati, delle misure di sicurezza e delle garanzie in caso di prelievi del Dna obbligatori per legge (*cf.* in particolare [doc. *web* n. 1456163]).

Nel corso dell'anno è stato oggetto di accertamenti del Garante presso il Ris di Parma il trattamento di dati genetici acquisiti nel corso di indagini di polizia e sul loro successivo utilizzo a fini giudiziari (*v. par.* 7.2.).

Si segnala inoltre la decisione di inammissibilità di un ricorso nella quale l'Autorità ha ritenuto che la richiesta avanzata dalla ricorrente a un ospedale di Roma avente ad oggetto il prelievo e la consegna di un campione biologico del padre non fosse nel caso di specie relativa ad un dato personale di tipo genetico dell'interessata (*Prov. 21* giugno 2007 [doc. *web* n. 1433975]; *v. par.* 17). La decisione è in linea con gli orientamenti del Gruppo art. 29 in base ai quali non costituisce, di per sé, dato personale il campione biologico dal quale si estraggono dati biometrici (*v. par.* 20.1.).

## 6 La ricerca statistica, storica e scientifica

### 6.1. *La ricerca statistica e storica*

Il Garante, su richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, ha espresso nel mese di novembre il proprio parere sul Programma statistico nazionale (Psn) 2008-2010 (*Parere* 15 novembre 2007 [doc. *web* n. 1464806]). In tale occasione l'Istituto ha ribadito il proprio impegno ad attuare la normativa sulla protezione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottolineando di aver modificato il Programma statistico per gli anni 2007-2009 in conformità alle indicazioni fornite dal Garante con il precedente parere.

Per quanto riguarda il Psn 2008-2010, l'Istituto ha evidenziato in particolare di aver intensificato i controlli volti a individuare la natura dei dati trattati e inserito un nuovo paragrafo sulla comunicazione di dati sensibili e giudiziari all'interno del Sistan.

Il Garante, come già espresso in precedenti pareri, ha ribadito che l'obbligo di fornire tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari, neppure quando non siano raccolti presso gli interessati. Occorre quindi rispettare in ogni caso l'eventuale volontà dell'interessato di non aderire alla ricerca; ciò, anche attraverso un'idonea informativa al momento della raccolta, specie quando questa sia effettuata originariamente per scopi diversi da quelli statistici, ovvero prima della comunicazione dei dati al titolare della ricerca, con particolare riguardo ai trattamenti volti a costituire registri di patologia (salvo che tale operazione sia prevista da specifiche disposizioni normative).

L'Autorità ha inoltre invitato l'Istituto a utilizzare specifici accorgimenti al momento della raccolta in modo che, in relazione a particolari domande su temi attinenti ad aspetti intimi o comunque strettamente privati (emergano o meno dati sensibili), sia possibile fornire una risposta con modalità che non creino imbarazzo agli interessati.

In alcune schede informative contenute nel Programma sono risultate mancanti le informazioni necessarie per l'espressione del parere; non può al riguardo ritenersi assolto l'obbligo di informativa attraverso l'inclusione del trattamento nel Psn (art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice [doc. *web* n. 488371]); l'informativa dovrà pertanto essere resa con altre idonee modalità e i trattamenti di dati sensibili e giudiziari potranno essere eventualmente effettuati solo dopo l'acquisizione del parere del Garante sulle schede, che è condizione di liceità e correttezza del trattamento.

Il Garante ha inoltre richiamato l'esigenza di definire correttamente le tipologie dei dati trattati nella compilazione delle schede informative, soprattutto per quanto riguarda quelli sensibili e giudiziari.

Gran parte dei progetti contenuti nel Programma continuano a derogare agli obblighi generali di rendere anonimi i dati dopo la raccolta e di individuare precise cautele per l'eventuale conservazione di dati identificativi. L'Autorità ha quindi evidenziato che, per alcune rilevazioni, i dati personali devono essere resi anonimi subito dopo la raccolta.

In relazione a una specifica richiesta dell'Istat, ha altresì ribadito che gli eventuali trattamenti di dati personali indicati all'art. 37, comma 1, del Codice, devono essere

**Il programma  
statistico regionale**

notificati al Garante anteriormente all'inizio del trattamento, pena l'applicazione della prevista sanzione amministrativa.

In relazione ai trattamenti effettuati per scopi di ricerca statistica da parte delle Regioni, il Garante ha espresso il parere sul Programma statistico regionale (Psr) 2006-2008 della Regione Toscana, (*Parere* del 25 luglio 2007 [doc. *web* n. 1428057]) dopo aver acquisito anche le valutazioni di competenza della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica istituita ai sensi dell'art. 12 del d. lg. 6 settembre 1989, n. 322.

Va ricordato al riguardo che gli uffici di statistica delle regioni, quali soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale, possono trattare dati sensibili e giudiziari per scopi statistici in conformità al Programma statistico regionale (*Prov. 13* aprile 2006 [doc. *web* n. 1272225]). Tale Programma, o un altro documento regionale programmatico, da adottarsi sentito il Garante, deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento.

La Regione Toscana ha dichiarato di aver preso in considerazione le osservazioni e le indicazioni contenute nel parere espresso dal Garante sul Programma statistico nazionale (Psn) 2007-2009.

Il Garante ha osservato che il parere è espresso esclusivamente sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari specificamente contemplati, non compresi nel Psn 2007-2009. Inoltre, affinché sia applicabile il codice deontologico per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è necessario che tutte le rilevazioni ed elaborazioni contenute nel Programma siano effettuate dall'Ufficio di statistica.

L'Autorità ha richiesto alla Regione che i soggetti, responsabili e incaricati, cui sono affidate le fasi di rilevazione ed elaborazione possiedano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità necessari a garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali in ambito statistico.

Per la liceità dei trattamenti è in ogni caso necessario assicurare in concreto il rispetto dell'eventuale volontà dell'interessato di non aderire alla ricerca statistica, anche quando i dati siano raccolti presso terzi, ovvero per scopi in origine diversi; ciò, anche attraverso un'ideale informativa da rendere al momento della raccolta dei dati presso l'interessato, ovvero prima dell'utilizzo dei dati nell'ambito della ricerca statistica. L'Autorità ha infine richiesto che nelle schede di rilevazione, nel rispetto del principio di indispensabilità di cui all'art. 22 del Codice vengano indicate, se del caso, le comprovate esigenze da cui emerge l'impossibilità di rendere anonimi i dati dopo la raccolta.

**L'Osservatorio  
sullo sfruttamento  
e abuso sessuale  
dei minori**

L'Autorità ha proseguito la collaborazione con gli uffici del Ministro delle politiche della famiglia con riferimento all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire il puntuale rispetto della normativa in materia di dati personali nel monitoraggio del fenomeno, riducendo al minimo il trattamento di dati personali volto al raggiungimento delle finalità affidate dalla legge all'Osservatorio (*Parere* 25 luglio 2007 [doc. *web* n. 1436237]).

**Ricerca storica -  
Archivi di Bad Arolsen**

Nel 2007 si è consolidato il processo di apertura a fini di ricerca degli archivi di Bad Arolsen (Repubblica federale tedesca) che contengono documentazione relativa ai deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti, disponibile, in base ai Protocolli del 2006 di modifica degli Accordi internazionali di Bonn del 1955, anche per scopi di ricerca (mentre in precedenza era accessibile solo ai parenti delle persone deportate e detenute [*v. Relazione* 2006, p. 69]).

L'accesso per fini di ricerca è disciplinato dal regolamento approvato ad Amsterdam il 14 e il 15 maggio 2007 nella riunione annuale della Commissione

internazionale per il Servizio internazionale delle ricerche (Ic Its) composta dagli undici Stati firmatari (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Polonia, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti d'America oltre al Comitato Internazionale della Croce Rossa), cui ha partecipato, nell'ambito della delegazione italiana, anche l'Autorità, in ragione dell'estrema delicatezza delle informazioni raccolte negli archivi e contenute in milioni di documenti.

Il regolamento rappresenta un riferimento, ai fini della disciplina dell'accesso, per gli Stati firmatari che intendono acquisire nel loro territorio le copie digitali dell'archivio (tra i quali rientra l'Italia).

Il documento richiama in modo inequivocabile il rispetto della protezione dei dati personali, anche con riferimento alla divulgazione nell'ambito dell'impegnativa (parte integrante del regolamento) che i ricercatori dovranno firmare al momento della consultazione.

I Protocolli sono entrati in vigore nel febbraio 2008, al completamento delle procedure di recepimento da parte di tutti gli Stati membri della suddetta Commissione internazionale; da questa data è possibile per ciascuno Stato firmatario ottenere copia dei documenti, per la parte già digitalizzata, ed è operativo il regolamento sull'accesso.

Nella riunione di Amsterdam del 2007 era stata anche avviata la riflessione sul futuro del Centro per il Servizio internazionale delle ricerche (Its) sito a Bad Arolsen, a seguito dell'entrata in vigore dei Protocolli e del progressivo esaurirsi del suo mandato umanitario di ricerca. La questione è stata affrontata nella riunione plenaria del maggio 2008 a Varsavia, sotto la presidenza polacca, ove è stata formalizzata la decisione di istituire un apposito Gruppo di lavoro, stante la particolare complessità degli aspetti giuridici e organizzativi da esaminare (fra cui la natura dell'istituzione e la proprietà della documentazione).

## 6.2. La ricerca scientifica

Nel 2007 l'Autorità ha elaborato un testo di base per le "Linee-guida per i trattamenti di dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali", su cui ha avviato una consultazione pubblica (*deliberazione* n. 62 del 29 novembre 2007 [doc. *web* n. 1468981]). Il testo sarà definitivamente adottato dopo aver valutato le osservazioni e i commenti acquisiti.

Il documento è stato redatto considerando le difficoltà di applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali emerse in occasione degli accertamenti e delle ispezioni svolti presso società farmaceutiche e altri enti coinvolti nelle sperimentazioni.

Dopo aver ricostruito i flussi di dati tra *sponsor* (casa farmaceutica), centri di sperimentazione e altri soggetti quali i *cd. "monitor"*, i laboratori di analisi o le organizzazioni di ricerca che si occupano del monitoraggio e dell'analisi statistica dei dati, il documento affronta i più delicati aspetti del trattamento dei dati nelle sperimentazioni, nonché i profili relativi alla custodia e alla sicurezza dei dati.

In particolare, a differenza di quanto ritenuto in una prima fase dalle case farmaceutiche, il Garante ha constatato che le informazioni relative alla sperimentazione collegate con il codice identificativo dei pazienti consentono di risalire all'identità degli interessati. Si tratta dunque di "dati personali" sulla salute (art. 2, al. 1, lett. *a*) e 8 dir. 95/46/Ce; art. 4, comma 1, lett. *b*) e *d*), del Codice) anziché di dati "anonimi". Il loro trattamento deve avvenire nel rispetto della pertinente disciplina del Codice (art. 26, *autorizzazione* n. 2/2007 [doc. *web* n. 1429775]) e, ove applicabile,

**Ricerca medica,  
biomedica  
ed epidemiologica  
Sperimentazioni  
cliniche dei medicinali**

dell'*autorizzazione* del Garante al trattamento dei dati genetici (*Prov. 22 febbraio 2007* [doc. *web* n. 1389918]) ed essere accompagnato da precise garanzie per i pazienti interessati.

Le case farmaceutiche, aventi in genere responsabilità distinte rispetto ai centri di sperimentazione, si configurano quali autonomi titolari, ovvero contitolari del trattamento (art. 28 del Codice); esse sono tenute a designare quali "incaricati" o "responsabili del trattamento" i soggetti con i quali collaborano, impartendo loro idonee istruzioni (artt. 29 e 30 del Codice). Particolare attenzione deve essere prestata nella designazione degli addetti al monitoraggio, che possono accedere presso i centri di sperimentazione a documenti sanitari e identificativi dei pazienti interessati. I *monitor* vanno sottoposti a regole di condotta assimilabili al segreto professionale e specificamente formati e istruiti sulle precauzioni da utilizzare per tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni, anche nei riguardi dello stesso *sponsor*.

Le case farmaceutiche devono informare con maggiore trasparenza i pazienti (art. 13 del Codice) indicando chiaramente tutti i soggetti che possono venire comunque a conoscenza dei loro dati, la circostanza che queste informazioni possano essere trasmesse all'estero, nonché i diritti di accesso, rettifica e correzione dei dati. Occorre anche consentire ai pazienti di esprimere consapevolmente la loro volontà sui trattamenti effettuati, anche nell'ambito di eventuali ulteriori ricerche, presso la società farmaceutica *sponsor* e gli altri soggetti che partecipano alla sperimentazione (artt. 23 e 26 del Codice). Senza una corretta manifestazione del consenso i dati della sperimentazione non sono, infatti, utilizzabili lecitamente (art. 11, comma 2, del Codice).

Infine, anche in relazione al fatto che le case farmaceutiche *sponsor* sono spesso multinazionali e hanno necessità di trasferire dati in Paesi anche non appartenenti all'Unione europea, il Garante ha individuato una articolata serie di specifiche misure di sicurezza a protezione dei dati (art. 31 del Codice). Risultano in particolare necessarie procedure di autenticazione forte per l'accesso ai dati, sistemi di cifratura per la memorizzazione e l'archiviazione e, soprattutto, protocolli di comunicazione sicuri per la trasmissione elettronica dei dati dai centri di sperimentazione al *database* della società farmaceutica e ai soggetti incaricati della loro validazione ed elaborazione statistica.

A conclusione dell'istruttoria l'Autorità impartirà specifiche prescrizioni a garanzia dei pazienti interessati indicando un termine entro il quale le società farmaceutiche *sponsor* e gli altri soggetti che partecipano alle sperimentazioni dei medicinali dovranno conformarsi ad esse.

Tra le comunicazioni riguardanti progetti di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico (art. 39, comma 1, lett. *b*), del Codice) si segnala quella del Ministero della salute sulla sperimentazione di un sistema di sorveglianza circa i progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia (Passi), incluso in un programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 110 del Codice). A seguito di alcuni approfondimenti istruttori (*Nota 29 ottobre 2007*), l'Ufficio ha fornito al Ministero indicazioni in merito all'effettiva natura dei dati da trasmettere alle regioni e all'Istituto di sanità a cura delle aziende sanitarie, all'eshaustività dell'informativa da fornire agli interessati e alla previsione di modalità -altrettanto agevoli rispetto a quelle per il conferimento dei dati- tramite le quali consentire agli interessati sia di opporsi all'utilizzo dei loro dati personali per l'estrazione del campione, sia di esprimere le proprie preferenze riguardo alle modalità del contatto telefonico, sia di non rispondere a singole domande del questionario (artt. 7 e 10, comma 1, del Codice).

**Comunicazioni  
ex art. 39 del Codice**

È stato inoltre precisato che l'inserimento stabile dell'attività di sorveglianza nel Nuovo sistema informativo sanitario potrà avvenire solo nel rispetto della distinta disciplina che regola il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, in quanto risponda a finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge e venga effettuato applicando il principio di indispensabilità (artt. 20, 22 e 85 del Codice). Analogamente, per inserire l'iniziativa nell'ambito delle rilevazioni del Sistema statistico nazionale dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina di settore (art. 108 del Codice; d.lg. 6 settembre 1989, n. 322; codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice [doc. *web* n. 488371]).

Un'azienda ospedaliera ha interpellato il Garante per realizzare con un'università una ricerca sociologica sulla percezione del danno in ambito sanitario e del rischio connesso ad un'eventuale situazione di malattia. Al riguardo è stato sottolineato che i dati anagrafici dei pazienti che l'azienda intendeva trasmettere all'Università, pur non integrando un riferimento puntuale alla tipologia del danno denunciato dagli interessati, in considerazione del contesto da cui l'evento era originato, sono idonei a rivelare il loro stato di salute e devono essere trattati con le cautele previste dal Codice per i dati sensibili (*Nota* 16 marzo 2007).

Poiché la ricerca in questione non risultava essere prevista dalla legge, né rientrava in uno dei programmi di ricerca biomedica o sanitaria, l'Ufficio ha inoltre precisato che l'azienda e gli altri enti ospedalieri coinvolti non avrebbero potuto mettere a disposizione dell'Università i dati richiesti senza acquisire previamente il consenso informato delle persone interessate (art. 13, 76 e 78, comma 5, del Codice). Qualora il questionario previsto dalla ricerca fosse stato sottoposto per telefono a coloro che avessero deciso di parteciparvi, sarebbe stato altresì opportuno chiedere previamente anche un recapito telefonico al quale ricevere l'intervista, al fine di scongiurare il rischio che soggetti diversi dall'interessato potessero venire indebitamente a conoscenza delle loro vicende sanitarie.

L'Università avrebbe potuto trattare i dati personali così acquisiti secondo le modalità previste dal Codice per i trattamenti a fini di ricerca (artt. 104 *ss.*) e nel rispetto delle previsioni del codice deontologico per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 del Codice, *G.U.* n. 190 del 14 agosto 2004 [doc. *web* n. 1038384]).

Era stato segnalato all'Autorità un progetto sulle disabilità promosso da un istituto di ricerca, che prevedeva di acquisire i dati nominativi degli invalidi civili presso alcune aziende sanitarie; l'Ufficio, informato dallo stesso istituto in conformità agli artt. 39 e 110 del Codice, ha portato a compimento gli accertamenti avviati a seguito della segnalazione (*Nota* 16 luglio 2007).

Alla luce degli elementi acquisiti presso il Ministero della salute, il progetto è risultato assimilabile alle attività di ricerca finalizzata incluse in un programma previsto in base alla legge (art. 12-*bis* d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502). L'Ufficio, ha pertanto confermato la possibilità per l'istituto di avvalersi della disciplina prevista dall'art. 110 comma 1, del Codice per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica; ha precisato, altresì, che l'accesso ai dati nominativi degli invalidi civili presso le aziende sanitarie avrebbe potuto essere effettuato lecitamente dall'istituto, anche in assenza del consenso degli interessati e tramite modalità telematiche, a condizione che fosse limitato alle sole informazioni effettivamente necessarie per la selezione di un campione sufficientemente rappresentativo per la ricerca (artt. 3, 11, 22 del Codice).

L'Ufficio ha inoltre sottolineato la necessità di informare le persone selezionate nel campione anche sulle condizioni alle quali i loro dati personali erano stati cono-

**Ricerca sociologica  
in ambito sanitario**

**Acquisizioni di dati  
sulla disabilità**

sciuti dall'istituto, in assenza del loro consenso, garantendone la tempestiva cancellazione nell'eventualità in cui l'interessato non volesse aderire alla ricerca. In relazione all'esigenza, emersa in una fase avanzata del progetto, di integrare il campione selezionato con i dati delle liste degli invalidi civili detenute dall'Inps, anche quest'ultimo è stato sollecitato a rendere una specifica informativa agli interessati, fatta salva ogni valutazione sulla necessità di sottoporre all'assenso del Ministero della salute tale variazione al progetto, in conformità alle pertinenti disposizioni di settore (art. 56 l. 27 dicembre 2002, n. 289; d.P.C.M. 7 aprile 2003; convenzione tra il Ministero e l'Istituto n. PS/03/1 del 19 luglio 2004).

## 7 Attività di polizia

### 7.1. Il controllo sul Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza

Si è riferito nella *Relazione* 2006, all'esito di accertamenti presso gli archivi del Centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, del *provvedimento* dell'11 ottobre 2006 con cui sono state prescritte alcune misure finalizzate a rafforzare il livello di protezione delle informazioni registrate nel Ced.

Il successivo riscontro ha consentito di rilevare che, nonostante l'impegno delle strutture interessate, alcune misure non sono state attuate stante la necessità, rappresentata dal Dipartimento, che ritiene di non poter prescindere dalla definizione delle procedure di riordino dell'organizzazione del Dipartimento stesso, dal trasferimento fisico di sedi dell'ufficio e dall'approvazione di modifiche al d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

L'Autorità, nel rappresentare al Ministro dell'interno l'importanza delle prescrizioni non ancora adempiute, ha rinnovato la richiesta di una sollecita definizione delle menzionate procedure (*Nota* 27 novembre 2007).

Un secondo *provvedimento*, adottato dal Garante l'8 maggio 2007, ha avuto per oggetto gli altri profili esaminati nel secondo ciclo di accertamenti, svolto nel 2006 e dedicato all'approfondimento delle modalità e della complessiva organizzazione del trattamento dei dati personali presso il Ced.

Con detto *provvedimento* l'Autorità ha prescritto ai sensi degli artt. 154 e 160 del Codice al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza le modificazioni e integrazioni da apportare al trattamento dei dati personali svolti presso il Centro, per dare attuazione agli obblighi stabiliti dal Codice e dai principi posti nella Raccomandazione n. R(87)15 del Consiglio d'Europa, con riferimento, in particolare, alla pertinenza e aggiornamento dei dati, alle informazioni acquisite da attività amministrative, ai tempi di conservazione dei dati, alla connessione con altre banche dati e all'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Garante ha, altresì, rappresentato al Ministro dell'interno la necessità di accelerare l'adozione del regolamento previsto dall'art. 57 del Codice, nonché di individuare i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 dell'art. 53 del medesimo Codice effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

A seguito di segnalazioni ricevute, l'Autorità ha inoltre assicurato il riscontro da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza e di uffici periferici della polizia di Stato alle richieste degli interessati sia di accesso e comunicazione dei dati conservati presso il Ced, sia di eventuale rettifica dei dati medesimi, nel rispetto delle disposizioni poste dall'art. 10 della legge n. 121/1981, come modificato dall'art. 175 del Codice.

### 7.2. Altri interventi in relazione a ulteriori attività di forze di polizia

**Conservazione  
ed utilizzazione  
di dati genetici a fini  
di indagine giudiziaria**

Nella *Relazione* 2006 si è dato conto dell'istruttoria relativa alla raccolta in un archivio informatico, da parte del Reparto investigazioni scientifiche di Parma dell'Arma dei carabinieri (Ris), di dati genetici acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria, nonché alla loro utilizzazione nell'ambito di successive indagini giudiziarie. L'Autorità, nel corso del 2007, ha acquisito dal Ris dettagliati elementi di valutazione, con particolare riferimento alla base giuridica della conservazione e dell'utilizzo, a fini di accertamento penale, di campioni biologici e di dati genetici acquisiti nell'ambito di procedimenti penali precedenti. Sono stati acquisiti documenti e informazioni anche in ordine al numero di campioni biologici e di profili genetici detenuti, alla tipologia di soggetti cui i medesimi si riferiscono e alle misure di sicurezza adottate per la loro custodia.

All'esito dell'istruttoria e con *provvedimento* del 19 luglio 2007 il Garante, ai sensi degli artt. 143, 144, 154 e 160 del Codice, ha prescritto all'Arma dei carabinieri-Reparto investigazioni scientifiche di Parma che l'ulteriore utilizzo dei campioni biologici e dei profili genetici, anche con riferimento all'attività di comparazione tra i profili genetici, venga effettuata in conformità a quanto disposto dalle competenti autorità giudiziarie e alle condizioni e nei limiti previsti dal codice di procedura penale.

L'Autorità ha altresì impartito una serie di prescrizioni per rafforzare il livello di protezione dei profili genetici e dei campioni biologici conservati presso il Reparto. Tali prescrizioni riguardano l'adozione di sistemi di autenticazione, basati anche sull'uso di dispositivi biometrici, per l'accesso sia al *database* contenente i profili, sia ai locali ove sono collocati i campioni, e il tracciamento di tutti gli accessi e delle operazioni effettuate concernenti i profili, i campioni e il *server* che gestisce il sistema. L'Autorità ha infine prescritto l'adozione di idonee modalità di conservazione dei dati di *log* relativi agli accessi, la cui consultazione deve essere consentita ai soli soggetti dotati di profili di autorizzazione preventivamente individuati.

Il Garante, preso positivamente atto dell'adozione delle misure prescritte, che l'Arma dei carabinieri ha esteso anche ai Reparti investigazioni scientifiche di Roma, Messina e Cagliari, ha accolto la richiesta dell'Arma limitata a dilazionare il solo termine originariamente assegnato per la realizzazione delle misure concernenti l'accesso ai contenitori ove sono custoditi i campioni biologici, motivata dall'esigenza di espletare le procedure volte all'individuazione del fornitore del programma informatico destinato a gestire le misure medesime e dalla complessità del progetto, volto alla gestione e al tracciamento di tutti i processi di laboratorio svolti presso i Ris e non solo di quelli relativi all'individuazione dei profili genetici.

**Sistema informativo  
di controllo  
della velocità "Tutor"**

Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per la polizia stradale del Ministero dell'interno ha comunicato al Garante l'avvenuta installazione, ad opera della Società Autostrade per l'Italia, di impianti tecnologici, realizzati con l'utilizzo di sensori e di telecamere, per l'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità da parte degli autoveicoli, in tratti di strada limitati, mediante il rilevamento della loro velocità media.

A seguito della richiesta di chiarimenti, relativa al trattamento dei dati personali (targa dei veicoli in transito, data e ora del passaggio) raccolti attraverso tali apparecchiature, il Dipartimento ha comunicato che il trattamento stesso viene effettuato esclusivamente ad opera della polizia stradale per prevenire, controllare e reprimere comportamenti illeciti; ha inoltre riferito che i dati dei veicoli che risultano avere superato i limiti imposti vengono conservati solo per contestare l'infrazione, mentre in mancanza di violazione i dati rilevati vengono immediatamente